

Modulo 4: Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e Segnaletica di Sicurezza

4.1 Introduzione: prevenzione individuale e comunicazione del rischio

La gestione della sicurezza sul lavoro non si esaurisce nella progettazione di ambienti e processi sicuri: in molti contesti, è necessario intervenire sul singolo lavoratore, attraverso strumenti di protezione diretta e una comunicazione visiva efficace. Due strumenti fondamentali in tal senso sono i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e la segnaletica di sicurezza.

Nel presente modulo approfondiremo:

- La classificazione e normativa dei DPI;
- Criteri per la scelta, l'uso e la manutenzione dei DPI;
- Responsabilità del datore di lavoro e dei lavoratori;
- Tipologie di segnaletica obbligatoria e integrativa;
- Standard europei applicabili.

4.2 I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Definizione (Art. 74 D.Lgs. 81/2008): qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggere la persona contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

Esempi comuni: Caschi protettivi; Guanti anti-taglio o anti-agenti chimici; Occhiali di protezione; Cuffie antirumore; Scarpe antinfortunistiche; Imbracature anticaduta; Mascherine FFP2/FFP3 per rischio biologico.

4.3 Classificazione dei DPI

I DPI sono classificati in tre categorie, secondo la Direttiva 89/686/CEE (ora Regolamento (UE) 2016/425):

Categoria I: rischi minimi (es. guanti per lavori domestici, occhiali da sole);

Categoria II: rischi di media entità (es. elmetti, scarpe antinfortunistiche);

Categoria III: rischi gravi o mortali (es. dispositivi anticaduta, DPI per agenti chimici pericolosi, asfissia).

Solo i DPI marchiati CE possono essere utilizzati nei luoghi di lavoro, previa verifica di conformità alle norme tecniche armonizzate (es. UNI EN ISO 20345 per le calzature).

4.4 Obblighi del Datore di Lavoro

Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve:

- A) Effettuare l'analisi dei rischi che richiedono DPI;
- B) Individuare i DPI adeguati in base a tipo di rischio, durata dell'esposizione, ergonomia;
- C) Verificare la conformità CE e la compatibilità tra diversi DPI utilizzati simultaneamente;
- D) Fornire gratuitamente i DPI ai lavoratori;
- E) Garantire la manutenzione, la pulizia e la sostituzione dei DPI;
- F) Formare e addestrare all'uso corretto dei DPI;
- G) Controllare che i DPI vengano utilizzati correttamente.
- H) L'adozione dei DPI non esonera dall'obbligo di adottare misure collettive, sempre preferibili.

4.5 **Obblighi dei Lavoratori**

Secondo l'art. 78 del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori:

- A) Devono utilizzare i DPI conformemente alle istruzioni ricevute;
- B) Non devono rimuovere arbitrariamente i DPI forniti;
- C) Sono tenuti a segnalare eventuali anomalie o danneggiamenti;
- D) Devono prendersi cura dei DPI ricevuti;
- E) Sono obbligati a partecipare alla formazione e all'addestramento.

Il mancato uso dei DPI è sanzionabile disciplinarmente e, in caso di incidente, può costituire concorso di colpa.

4.6 **Formazione e addestramento**

L'addestramento all'uso dei DPI è obbligatorio soprattutto per i DPI di III categoria (anticaduta, rischio biologico, ecc.).

Contenuti minimi della formazione:

- 1) Finalità del DPI e rischi da cui protegge;
- 2) Modalità di utilizzo (indossamento, regolazione);
- 3) Limiti di protezione;
- 4) Modalità di conservazione e manutenzione;
- 5) Smaltimento e sostituzione.

L'addestramento deve essere documentato e aggiornato periodicamente, e sempre in occasione di introduzione di nuovi DPI o procedure.

4.7 **Segnaletica di Sicurezza**

Definizione (Art. 162 D.Lgs. 81/2008): segnaletica che fornisce una indicazione o prescrizione relativa alla sicurezza o alla salute sul luogo di lavoro, mediante cartelli, segnali luminosi/acustici, comunicazione verbale o gestuale.

Normativa tecnica di riferimento:

- D.Lgs. 81/2008, Titolo V;
- Allegato XXV: requisiti dei cartelli;
- UNI EN ISO 7010: simboli grafici standardizzati a livello europeo;
- UNI EN ISO 7731: segnali acustici;
- UNI 7543: classificazione dei colori e forme.

4.8 **Integrazione DPI e segnaletica in un sistema di prevenzione**

DPI e segnaletica non sono strumenti isolati, ma devono essere coerenti con la valutazione dei rischi e integrati nel sistema aziendale di sicurezza.

Esempio applicativo

In un'officina meccanica:

- Il DVR evidenzia rischio di schegge oculari e taglio alle mani;
- Viene predisposta segnaletica di obbligo per uso di occhiali e guanti;
- I DPI sono forniti, marcati CE e adeguati ai rischi individuati;
- I lavoratori sono formati e addestrati all'uso corretto.

Il controllo periodico verifica l'effettiva conformità.

4.9 Conclusioni operative

- I DPI vanno selezionati in base alla valutazione dei rischi e forniti gratuitamente;
- Devono essere sempre accompagnati da formazione e addestramento;
- La segnaletica di sicurezza è obbligatoria in tutte le situazioni previste dalla legge;
- DPI e segnaletica devono essere coerenti, visibili, mantenuti in efficienza e oggetto di controllo.
- Una corretta gestione di DPI e segnaletica riduce concretamente il rischio di infortuni, migliora il clima di sicurezza e tutela l'impresa da responsabilità legali.